NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 66

Scrutini di promozione e concorsi interni

Sono fatti salvi gli scrutini di cui agli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per le promozioni che saranno conferite con effetto dal 1 luglio 1979 per posti disponibili alla data del 30 giugno 1979. Al personale promosso in applicazione del precedente comma si applicano le disposizioni contenute nell'ottavo e decimo comma del precedente art. 3. I concorsi per passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine purche' indetti entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Si applica la disposizione contenuta nel nono comma del precedente art. 3.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	VIII — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-66-scrutini-di-promozione-e-concorsi-interni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it